

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2253 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 2016****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Sud Africa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio <sup>(2)</sup>, del 1° giugno 2016, il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (in appresso, «l'accordo») <sup>(3)</sup>.
- (2) L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie degli Stati della SADC APE siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato I dell'accordo. L'allegato I dispone che per talune merci originarie del Sud Africa la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari.
- (3) L'allegato I, sezione B, parte 1, dell'accordo dispone che l'Unione gestisca tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione gestisce tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Il protocollo n. 4 dell'accordo dispone che, in caso di applicazione provvisoria di detto accordo da parte dell'UE e della ratifica da parte del Sud Africa, si sospenda l'applicazione degli articoli dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con il Sud Africa <sup>(5)</sup>, stabiliti nel titolo II (scambi commerciali) e nel titolo III (questioni collegate agli scambi) nonché nei rispettivi allegati e protocolli, fatta eccezione per l'articolo 31 (trasporti marittimi). Si dovrebbe pertanto sospendere il regolamento (CE) n. 2793/1999 <sup>(6)</sup> del Consiglio a decorrere dalla data di applicazione provvisoria.
- (5) Il protocollo n. 3, articolo 16, dell'accordo stabilisce che le concessioni in materia di accesso al mercato agricolo siano accordate unicamente alla parte che presenta la notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'altra parte ha ricevuto tale notifica. Poiché la pertinente notifica è pervenuta nell'ottobre 2016, le relative concessioni dovrebbero essere concesse a decorrere dal 1° novembre 2016.

Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2016.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GUL 250 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GUL 250 del 16.9.2016, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(5)</sup> GUL 311 del 4.12.1999, pag. 3.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica (GUL 337 del 30.12.1999, pag. 29).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A norma di quanto disposto nell'allegato, sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Sud Africa.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

*Articolo 3*

A norma del protocollo n. 4 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
09.1801	0402 10		Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	83,3  500	0
09.1802	0405 10		Burro	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	83,3  500	0
09.1804	0811 10 90		Fragole, congelate	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	377,5 <sup>(1)</sup>  385 <sup>(2)</sup>	0
09.1806	1701 13 10 1701 14 10 1701 99 10		Zuccheri di canna destinati ad essere raffinati e zuccheri bianchi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	8 333  50 000	0
09.1808	1701 13 10 1701 14 10		Zuccheri di canna destinati ad essere raffinati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	16 667  100 000	0
09.1818	1702 30 50		Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	83,3  500	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
09.1820	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	16,7  100	50 % NPF
09.1822	ex 2007 99 39	16 17 18 19 22 24 26 27 29 30 32 34 39 40 46 47 54 56	Puree di pere, albicocche, pesche (incl. le pesche noci) o miscugli (escl. la frutta tropicale) ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico; pere, albicocche, pesche (incl. le pesche noci) o miscugli (escl. la frutta tropicale) preparate o conservate, senza aggiunta di alcole	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	57 156 <sup>(3)</sup>  57 156	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016: 45 % NPF Dall'1.1.2017 al 31.12.2017: 41 % NPF Dall'1.1.2018 al 31.12.2018: 36 % NPF Dall'1.1.2019 al 31.12.2019: 32 % NPF Dall'1.1.2020 al 31.12.2020: 27 % NPF Dall'1.1.2021 al 31.12.2021: 23 % NPF Dall'1.1.2022 al 31.12.2022: 18 % NPF Dall'1.1.2023 al 31.12.2023: 14 % NPF
	ex 2007 99 50	41 42 43 45 47 49 51 52 53 62 64 67				Dall'1.1.2024 al 31.12.2024: 9 % NPF Dall'1.1.2025 al 31.12.2025: 5 % NPF
	2007 99 97	32 33 35 37 38 39				Dall'1.1.2026 al 31.12.2026: 0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
		40 41 42 44 46 48 52 57 62				
	2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 90 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 98 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 92 2008 70 98 2008 97 59 2008 97 74 2008 97 78 2008 97 98					
09.1824	ex 2007 99 39  2008 97 72	43 44	Puree di frutta tropicale ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico; frutta tropicale preparata o conservata, senza aggiunta di alcole	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 960 (*)  3 020 (5)	50 % NPF

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
09.1826	2009 11 99		Succo di arancia congelato	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 036 <sup>(6)</sup>  1 057 <sup>(7)</sup>	0
09.1829	2009 71 2009 79		Succo di mela	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 478 <sup>(8)</sup>  3 595 <sup>(9)</sup>	50 % NPF
09.1830	2102 10 90		Lieviti vivi, diversi dai lieviti di coltura e dai lieviti di panificazione	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016  Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	58,3  350	0
09.1891	ex 2204 21 93  ex 2204 21 94  ex 2204 21 95  ex 2204 21 96  ex 2204 21 97	19 29 31  19 29 31 61 71 81  11 21 31  11 21 31 61 71 81  11 21 31	Vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol.	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	60 105 000 litri <sup>(10)</sup>	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
	ex 2204 21 98	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 29 93	10 20 30				
	ex 2204 29 94	21 31 71 81				
	ex 2204 29 95	10 20 30				
	ex 2204 29 96	21 31 71 81				
	ex 2204 29 97	10 20 30				
	ex 2204 29 98	21 31 71 81				
09.1892	ex 2204 21 93  ex 2204 21 94  ex 2204 21 95	19 29 31  19 29 31 61 71 81  11 21 31	Vini in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol <sup>(1)</sup>	Dall'1.1.2017 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	77 741 300 <sup>(2)</sup>	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
	ex 2204 21 96	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 21 97	11 21 31				
	ex 2204 21 98	11 21 31 61 71 81				
09.1893	ex 2204 21 93	19 29 31	Vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol.	Dall'1.1.2017 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	33 317 700 litri <sup>(13)</sup>	0
	ex 2204 21 94	19 29 31 61 71 81				
	ex 2204 21 95	11 21 31				
	ex 2204 21 96	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 21 97	11 21 31				
	ex 2204 21 98	11 21 31 61 71 81				



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
	ex 2204 29 93	10 20 30				
	ex 2204 29 94	21 31 71 81				
	ex 2204 29 95	10 20 30				
	ex 2204 29 96	21 31 71 81				
	ex 2204 29 97	10 20 30				
	ex 2204 29 98	21 31 71 81				
09.1894	2207		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acqeviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016 Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	13 333 80 000	0

(1) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1811.

(2) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 7,5 tonnellate annue.

(3) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari 09.1813 e 09.1815.

(4) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1817.

(5) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 60 tonnellate annue.

(6) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1819.

(7) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 21 tonnellate annue.

(8) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1821.

(9) Dall'1.1.2018 al 31.12.2026 il volume è aumentato di 117 tonnellate annue. Dall'1.1.2027 il volume è aumentato di 70,5 tonnellate annue.

(10) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1825.

(11) Dall'1.9 al 31.12 questo contingente tariffario è disponibile annualmente anche per i vini in recipienti di qualsiasi volume, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol.

(12) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 741 300 litri annui.

(13) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 317 700 litri annui.